



il Patronato della CGIL

Inca Cgil Nazionale - Area Tutele
Dipartimento Immigrazione e Cittadinanza

Roma, 10/10/2023

Prot. 2023-U-DIMM-345

All. 1

A tutte le strutture

Loro sedi

Oggetto: Procedure informatizzate di rilascio/rinnovo dei titoli di soggiorno elettronico ai familiari stranieri di cittadini italiani che non hanno esercitato il diritto alla libera circolazione (Circolare Ministero dell'Interno n. 008315 del 12 settembre 2023)

Care compagne, cari compagni,

l'art. 18 ter del DL 69/2023, come convertito dalla legge n. 103/2023, ha modificato la disciplina riguardante i familiari di cittadini italiani ed in particolare ha previsto:

"1. All'articolo 23 del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a) al comma 1, dopo le parole: "ai familiari di cittadini italiani non aventi la cittadinanza italiana" sono aggiunte le seguenti: **"che hanno esercitato il diritto di libera circolazione in ambito europeo"**;*

*b) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: "1-bis. Ai familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro, di cittadini italiani che non hanno esercitato il diritto alla libera circolazione, ai sensi della direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, è **rilasciato il permesso di soggiorno per motivi di famiglia, con le modalità di cui all'articolo 5, comma 8, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.** Non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 2-ter, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. Nei casi di cui al primo periodo, il permesso di soggiorno è rilasciato a seguito della prima richiesta avanzata o della presentazione dell'istanza di aggiornamento delle informazioni trascritte ovvero della fotografia. **Il permesso di soggiorno per motivi di famiglia di cui al presente comma è valido cinque anni, è rinnovabile alla scadenza e può essere convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro.**"*

La norma **prevede quindi che ai soli familiari di cittadini comunitari o di cittadini italiani che abbiano esercitato il diritto alla libera circolazione sia riconosciuto il diritto alla carta di soggiorno, mentre ai familiari di cittadini italiani che non abbiano esercitato il diritto alla libertà di circolazione in Europa sia rilasciato solo un permesso di soggiorno per motivi di famiglia, valido per 5 anni, rinnovabile e convertibile.**



il Patronato della CGIL

Inca Cgil Nazionale - Area Tutele
Dipartimento Immigrazione e Cittadinanza

Quindi, ai familiari stranieri di cittadini italiani che non hanno esercitato il diritto alla libera circolazione in ambito europeo (cc.dd. cittadini italiani “statici”), verrà rilasciato un permesso con la dicitura "FAMILIARE CITTADINO ITALIANO" (codice "FAMIT"), in modo da differenziarlo dal titolo di soggiorno rilasciato a seguito della “coesione familiare”, di cui all'articolo 30 del Testo Unico sull'Immigrazione.

La circolare specifica, inoltre, che il nuovo permesso di soggiorno avrà una validità di 5 anni, potrà essere rinnovato e/o convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro ed è esente dal pagamento del contributo dei permessi di soggiorno. Quindi, **il bollettino PSE dovrà essere pagato per un importo di 30,46 euro.**

Il primo problema che questa nuova disciplina pone è cosa debba intendersi per aver esercitato diritto di libera circolazione all'interno dell'Unione Europea (cc.dd. cittadini italiani “mobili”). **Né la norma, né la circolare applicativa, chiariscono il concetto di esercizio di libera circolazione**, ovvero se è sufficiente uno spostamento temporaneo intraeuropeo o occorre che l'interessato si sia stabilito temporaneamente in uno dei paesi membri.

Il secondo problema riguarda sia i requisiti per avere tale permesso di soggiorno (e quindi l'applicabilità dell'art. 2 e 3 del D.lgs. 30/2007 o l'art. 28 e 30 del D.lgs. 286/98) sia i familiari che avrebbero oggi diritto al rilascio del titolo.

Infatti, la modifica dell'art. 23 del D.lgs. 30/2007 potrebbe essere nella pratica estremamente rilevante e occorrerà, quindi, prestare massima attenzione da parte degli operatori dei Patronati affinché la norma non sia applicata in modo discriminatorio nei confronti dei familiari dei cittadini italiani, rispetto ai familiari dei cittadini europei, restringendo i soggetti che possono ottenere il titolo e richiedendo requisiti ulteriori.

Con l'auspicio di ottenere una completa interpretazione della normativa, nel modo più garantista possibile, anche tramite la presentazione di contenzioso, vi chiediamo di segnalarci i seguenti casi:

- **Richiesta di documentazione attestante la disponibilità economica o dell'idoneità alloggiativa** per il rilascio del permesso di soggiorno per familiare di cittadino italiano;
- **Mancata rilevanza della relazione nascente da coppia di fatto** per l'ottenimento del permesso di soggiorno;
- **Mancato rilascio del permesso di soggiorno per familiari di cittadini italiani in favore di figli maggiorenni e se più grandi di 21 anni a carico** anche se figli del coniuge, gli ascendenti del coniuge, altri familiari (diversi dal fratello o della sorella) che convivono in Italia o sono a carico o hanno convissuto nel paese di origine con il cittadino italiano.

Inoltre, **ocorrerà monitorare il comportamento dell'INPS nel riconoscimento e nel pagamento delle prestazioni ai familiari di cittadini italiani.** Laddove doveste rilevare interruzioni o sospensioni legate al nuovo titolo di soggiorno, vi chiediamo di segnalarcelo.



il Patronato della CGIL

Inca Cgil Nazionale - Area Tutele
Dipartimento Immigrazione e Cittadinanza

Mai come ora, dovremmo innalzare l'asticella di sorveglianza e di monitoraggio dei comportamenti anomali sia delle questure, considerata la non chiarezza della definizione del termine "di esercizio di libera circolazione" sia degli enti pubblici rispetto alle prestazioni erogate ai titolari del nuovo permesso di soggiorno.

Fraterni saluti

Dipartimento Immigrazione e Cittadinanza
Valeria de Amorim Pio

Per il Collegio di Presidenza
Sara Palazzoli